



EUROPARTNER
LE TUE IDEE IN BUONE MANI

TRANSIZIONE INDUSTRIA 5.0

Aspetti procedurali

CONFAPI BRESCIA

2 luglio 2024

INQUADRAMENTO NORMATIVO TRANSIZIONE 5.0

- Il Piano Transizione 5.0 è un piano di incentivi per la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese italiane. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2024 e si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- La Transizione 5.0 sarà possibile grazie alla **Revisione del Pnrr** Italiano con l'introduzione di una nuova missione, la numero 7, dal titolo **Repower Ue, dedicata agli investimenti in sostenibilità**.
- l'articolo 38 del **Decreto-Legge 39 del 2 marzo 2024** che detta "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (decreto PNRR) approvato il 26 febbraio dal Governo e pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto legge è operativo dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi da sabato 2 marzo 2024, e **convertito in Legge N. 56/2024**.
- **Per la sua applicazione occorre decreto attuativo che è in corso di pubblicazione.**

FONDI 6,3 MILIARDI

La **novità** più dirompente è l'introduzione di tre nuovi crediti di imposta per una capienza di 6,3 miliardi di euro nel biennio 2024-25, che si sommano al piano **transizione 4.0**. Mentre quest'ultimo continuerà a incentivare l'acquisto di **beni e software 4.0**;

Il PIANO **5.0** invece introduce nuove misure per tutti gli investimenti in beni e attività che genereranno **risparmi energetici** o apporteranno **efficienza energetica**. I tre crediti 5.0 in particolare agevolano:

- acquisto di **beni strumentali materiali o immateriali 4.0** per 3,78 miliardi di euro;
- L'acquisto di **beni necessari** per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili ad esclusione delle biomasse per 1,8 miliardi di euro-pannelli fotovoltaici e relativi accessori;
- Le spese per la **formazione** del personale in competenze per la transizione verde per 630 milioni di euro.

REQUISITI per accedere all'incentivo del piano Transizione 5.0

Possono accedere tutte le imprese con sede in Italia.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa – materiali o immateriali – previsti dagli **allegati A o B** del piano Transizione 4.0.

Va dimostrato inoltre che l'investimento è in grado di **abilitare** anche un processo di efficientamento energetico (RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI) della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, **non inferiore al 3 %**, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento **non inferiore al 5 %**.

A proposito di software, saranno ricompresi tra i beni abilitanti anche i sistemi gestionali, per la sola parte relativa al monitoraggio dei consumi energetici.

REQUISITI MINIMI

Le classi di risparmio energetico tengono invece conto di due possibili casi:

- il primo riguarda il caso in cui il bene vada a rendere più efficiente sul piano energetico uno **specifico processo produttivo**; attività che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo)
- il secondo riguarda invece il caso in cui il bene generi l'efficientamento dell'**intera struttura / unità produttiva**.

Per accedere all'incentivo l'investimento deve infatti generare un risparmio pari ad almeno il 3% dei consumi dell'intera unità produttiva oppure del 5% di uno specifico processo industriale (o processo target), ad esempio l'imballaggio.

Aliquote Di Incentivo

INVESTIMENTI FINO A 2,5 MLN	INVESTIMENTI DA 2,5 A 10 MLN	INVESTIMENTI DA 10 A 50 MLN
classe I: 35%	classe I: 15%	classe I: 5%
classe II: 40%	classe II: 20%	classe II: 10%
classe III: 45%	classe III: 25%	classe III: 15%

prima fascia prevista dal piano Transizione 5.0 riguarda quegli investimenti che generino un risparmio compreso tra il 5% e il 10% di uno specifico processo industriale oppure tra il 3% e il 6% dei consumi dell'intera unità produttiva

La seconda fascia si applicherà agli investimenti che generino un efficientamento compreso tra il 10% e il 15% di uno specifico processo industriale oppure tra il 6% e il 10% dei consumi dell'intera unità produttiva

La terza fascia comprende infine gli investimenti che generino risparmi superiori al 15% di uno specifico processo industriale oppure al 10% dei consumi dell'intera unità produttiva

LE DUE CERTIFICAZIONI

ex ante: idonea a certificare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare;

ex post: idonea a certificare la riduzione dei consumi energetici conseguiti (in conformità alla certificazione ex ante)

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- Ingegneri iscritti nella sezione A dell'Albo professionale.

Buona Notizia: possibilità – ma solo per le piccole e medie imprese – di poter aggiungere al credito d'imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

Problematica: entro 30 gg dalla comunicazione ex ante e dalla certificazione da parte del GSE della prenotazione è mandatorio pagare il 20% del bene/investimento prenotato

LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

La riduzione dei consumi energetici, riproporzionata su **base annuale**, è calcolata: con riferimento ai **consumi** energetici registrati nell'esercizio **precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti**, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

Per le imprese di nuova costituzione con riferimento a uno **scenario controfattuale**:

Prendiamo per esempio un processo composto da un macchinario. Supponiamo che le tre macchine alternative consumino in media d'anno rispettivamente 390, 400 e 410 MWh. La media sarà 400 MWh. Se il sistema da noi scelto consuma 350 MWh, avremo un risparmio sul processo di 50 MWh, pari al 12,5%.

IL CALCOLO DEL RISPARMIO

Il risparmio si calcola **confrontando la stima** dei consumi energetici annuali conseguibili tramite investimenti in beni nuovo con i consumi registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva ovvero al solo processo interessato all'investimento.

La riduzione dei consumi è calcolata con rif. al medesimo bene, assicurando una **normalizzazione rispetto ai volumi produttivi** che influiscono sulle prestazioni energetiche. Nel caso in cui il progetto abbia ad oggetto **investimenti in piu' processi occorre far rif. ai consumi energetici dell'intera struttura produttiva**.

Se non si dispone dei dati energetici per calcolare i consumi ex ante si deve ricorrere ad una **stima** operata con un'analisi dei carichi energetici, stima basata su dati tracciabili.

IL MONTANTE UNICO CON PANNELLI FOTOVOLTAICI E FORMAZIONE

L'aliquota così determinata si applicherà all'intero "montante" costituito da beni **strumentali** materiali e immateriali 4.0 e beni per **autoproduzione** e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (moduli, sistemi di stoccaggio energia, gruppi di generazione energia, servizi ausiliari, trasformatori) attività di **formazione**.

Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto.

Novità importante è che i beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia "entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione".

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di è calcolato in euro/Kw secondo decreto.

Per quanto riguarda le spese per la formazione, ferma restando l'applicazione dell'aliquota determinata sulla base dell'investimento in beni materiali o immateriali, esisterà un doppio limite: non potranno superare il 10% del valore dei beni acquistati e in ogni caso i 300.000 euro.

UN ESEMPIO PRATICO

La macchina costa 100.000 euro. Con l'attuale piano Transizione 4.0 l'azienda ricaverebbe un credito d'imposta di 20.000 euro (il 20% di 100.000 euro) fruibile in tre anni a partire dall'interconnessione.

Ipotizziamo ora che questo nuovo macchinario consenta di rendere più efficiente il processo target, ad esempio la fresatura o la piegatura o il packaging.

La nostra certificazione ex ante stima che questo processo target, grazie all'uso del macchinario di nuova generazione, consentirà di risparmiare il 20% di energia.

Trattandosi di un investimento di 100.000 euro, rientriamo nella fascia degli investimenti fino a 2,5 milioni; con un efficientamento del processo target del 20% siamo nella terza fascia, quella che garantisce le aliquote maggiori. Nello specifico, avremo diritto all'aliquota del **45%**: 45.000

Supponiamo ora che l'azienda acquisti un impianto fotovoltaico da 50.000 € di cui al decreto 181 che prevede maggiorazione del 140%. Base di calcolo è 70.000 €

In questo caso l'azienda avrà diritto a un credito d'imposta di **76.500 euro**. Il montante è pari a **170.000**;
L'aliquota è pari a 45%.

GLI STEP DELLA PROCEDURA

- Comunicazione preventiva al GSE con tutte le info necessarie ad identificare beneficiario, progetto, investimenti agevolabili, importo del credito potenzialmente richiesto;
- Entro 5 gg il GSE comunica l'esito della comunicazione inviata e l'importo prenotato nei limiti delle risorse disponibili;
- Entro 30 gg l'impresa deve comunicare di aver pagato il 20% del costo dei beni prenotati;
- Entro il 31.12.24 ulteriore comunicazione di avanzamento;
- Tassativamente entro il 28 febbraio 2026 l'impresa deve comunicare il completamento dell'operazione e l'ammontare definitivo del credito spettante;
- Entro 10 gg il GSE verifica i dati e comunica gli importi definitivi;
- Entro 10 gg l'impresa può iniziare ad utilizzare il credito che può essere utilizzato tutto entro il 31 dicembre 2025. Ciò che non sarà utilizzato entro questa data va utilizzato a partire dal 2026 in 5 quote annuali di pari importo;
- La comunicazione preventiva può essere attivata solo da imprese che non hanno già in corso altri progetti: cd regola di una pratica alla volta.

FRUIZIONE DELL'INCENTIVO

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta.

La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione ex post, e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia 4.0 che certifica l'interconnessione nonché della certificazione del revisore.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di completamento. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

TEMPISTICHE

- ✓ Saranno ammissibili solo gli investimenti attivati a partire dal 1 gennaio 2024, per attivazione si intende la presenza di un documento che renda l'impegno all'acquisto giuridicamente vincolante (es. contratto/ordine di acquisto, offerta d'ordine firmata, fattura di acconto, caparra confirmatoria, ...)
- ✓ Il termine ultimo per il completamento degli investimenti è fissato al 31 dicembre 2025.

Comunicazione di
completamento entro il
28/02/2026



Fatture; DDT, certificazione ex post; perizia
4.0; certificazione del revisore legale per i
costi

ONERI DOCUMENTALI

- DUE comunicazioni (preventiva e di completamento) al MIMIT tramite GSE e DUE certificazioni (ex ante e ex post).
- Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo specifico di questo Art.38 del D.L. 2 marzo 2024.
- Ci vorrà una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che attesti **l'effettivo sostenimento delle spese** ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Spesa ammessa fino a 5.000 € per PMI non obbligate a revisione conti.
- Perizia o autodichiarazione per beni sotto i 300.000 € che attesta interconnessione del macchinario 4.0.
- DNSH: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Grazie per l'attenzione.

Per informazioni e approfondimenti
EUROPARTNER SERVICE SRL
s.vescia@europartner.it
cell 392.9204965

www.confapibrescia.it

